

ACCORDO AZIENDALE

per il Personale non dirigente in forza all'Azienda Strade Lazio – ASTRAL S.p.A., con rapporto di lavoro disciplinato dal CCNL AUTOFERROTRANVIERI.

In data 15 gennaio 2024, presso la sede dell'Azienda Strade Lazio - ASTRAL S.p.A. in Roma,

tra

- **L'Azienda Strade Lazio - ASTRAL S.p.A.** (d'ora in avanti AZIENDA o ASTRAL), rappresentata dall'Amministratore Unico, Antonio MALLAMO e dal Dirigente dell'Area Personale e Organizzazione Daniele LUCCI,

e

- FILT CGIL, rappresentata da Alessandro Farina e David Guidi;
- FIT CISL, rappresentata da Roberto Ricci e Massimiliano Pasquarelli;
- UILTRASPORTI, rappresentata da Fabio Esposito e Gianluca Luongo;
- UGL AUTOFERROTRANVIERI, rappresentata da Lucio Valeri;

- di seguito congiuntamente indicate come "le Parti" -

viene sottoscritto il seguente

"Accordo aziendale decentrato sull'erogazione della produttività per l'annualità 2024, ai fini della tassazione sostitutiva ex legge n. 208/2015 e s.m.i."

PREMESSO CHE

- ASTRAL è una società per azioni, costituita sulla base della Legge della Regione Lazio n. 12/2002, interamente posseduta dalla medesima Regione Lazio;
- ASTRAL applica, tra gli altri, il CCNL Autoferrotranvieri;
- i commi 182 e 189 della legge 208/2015 (cd. Legge di Stabilità) ha introdotto la tassazione sostitutiva, entro il limite di importo complessivo di € 2.000,00 lordi (con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme, a € 50.000,00) per i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza;
- il comma 187 dello stesso articolo prevede, ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni, che tali somme debbano essere erogate in esecuzione di contratti aziendali e territoriali;
- il Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016, cui l'art. 188 della su richiamata legge, ha individuato i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza sopra menzionati;
- l'art. 1, commi da 160 a 162, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha ammesso al beneficio del regime di favore i lavoratori che nell'anno precedente a quello di percezione del premio, hanno percepito reddito di lavoro dipendente per un importo non superiore a 80.000,00 euro annui, e non più 50.000,00 euro, come originariamente previsto dalla legge di stabilità 2016 ed ha altresì innalzato l'importo complessivo del premio assoggettabile a imposta sostitutiva a 3.000,00 euro lordi;
- la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 36 del 26 giugno 2020 ribadisce, tra l'altro, che il raggiungimento dell'obiettivo incrementale debba risultare incerto al momento della sottoscrizione del contratto aziendale;
- la legge 178/2020 (cd. Legge di Bilancio 2021) ha confermato che sono soggetti ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% i premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione misurabili e verificabili;

PREMESSO ALTRESI' CHE

- ASTRAL, con l'approvazione del Bilancio d'esercizio, istituisce di anno in anno un fondo per la produttività da erogare al personale di cui al presente Accordo, quantificato in somme variabili da considerarsi come costo totale a carico azienda, comprensivo degli oneri accessori e riflessi;

**TUTTO CIO' PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**

**ART. 1
PREMESSE E AMBITO DI APPLICAZIONE**

- 1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo;
- 2) il presente Accordo viene sottoscritto ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e radica diritti esclusivamente sul presupposto che essa resti immutata;
- 3) il presente Accordo si applica esclusivamente al personale non dirigente con rapporto di lavoro disciplinato dal CCNL Autoferrotranvieri in forza alla data del 31 dicembre del 2024;
- 4) la valutazione delle prestazioni di cui al presente Accordo è da intendersi riferita alle prestazioni rese nel periodo compreso tra il 01 gennaio e il 31 dicembre del 2024;
- 5) il presente accordo ha efficacia esclusivamente per l'annualità 2024;
- 6) l'erogazione della retribuzione di produttività è volta a compensare i particolari obiettivi di miglioramento dei servizi e di incremento dell'efficienza produttiva aziendale, raggiunti grazie all'impegno ed al merito individuale dei singoli lavoratori; essa è, pertanto, strettamente condizionata e correlata all'effettiva attività lavorativa resa dal singolo dipendente ed ai risultati concretamente conseguiti in ragione di essa, tenuto conto di quanto previsto dal CCNL di riferimento e secondo gli accertamenti operati a seguito del sistema di valutazione che saranno definiti dalle Parti;
- 7) per i casi di assenza con diritto alla conservazione del posto di lavoro, la produttività sarà riproporzionata in ragione di anno, secondo quanto previsto dal presente Accordo;
- 8) I criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività e redditività sono definiti nel presente accordo onde consentire l'accesso alla imposizione sostitutiva di cui in premessa;
- 9) l'erogazione della produttività è prevista per il mese di luglio ed è comunque subordinata all'approvazione del bilancio.

**ART. 2
INDICATORI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA
SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE ALLA PRODUTTIVITA'**

- 1) Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva per i premi di risultato, è necessario che sia stato realizzato l'incremento di almeno uno dei seguenti obiettivi (dal n. 1 al n. 10):

Incremento e miglioramento della qualità dei processi tramite:

1. una riduzione media della mancata presenza in servizio (intesa come assenza del lavoro per malattia o permessi non retribuiti) pari almeno al 3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
2. e/o una riduzione media, rispetto all'anno precedente, del numero degli infortuni sul lavoro, finalizzata all'individuazione ed alla adozione, da parte aziendale, delle soluzioni più idonee per ridurre i rischi di infortunio;
3. e/o modifiche, su richiesta dei lavoratori, dell'orario di lavoro e della distribuzione oraria (anche al fine di agevolare la vita familiare) ad almeno il 2% dei lavoratori in forza;
4. perfezionamento e/o implementazione, rispetto all'anno precedente, di procedure self web finalizzate a consentire alla totalità dei dipendenti la diretta gestione delle richieste di fruizione di istituti contrattuali di assenza dal lavoro;
5. riduzione del monte-ore straordinario pari al 3% rispetto all'anno precedente, in correlazione ad una razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro dei dipendenti c.d. turnisti;
6. in considerazione dell'acquisita gestione, a far data dal 1°luglio 2022, delle infrastrutture relative alle Ferrovie ex Concesse Roma-Lido di Ostia e Roma-VT, riduzione del "gap" tra corse programmate e corse effettive, su entrambe le tratte ferroviarie di competenza, rispetto all'esercizio riferito al 2023, dovuto ad un generale ed oggettivo aumento dell'efficienza infrastrutturale delle stesse Ferrovie;

Aumento del fatturato e della redditività raggiungendo nell'anno:

7. un Reddito Operativo superiore alla media degli ultimi 5 anni;
8. e/o un Risultato Netto d'Esercizio superiore alla media degli ultimi 5 anni;

Incremento e miglioramento dei seguenti obiettivi di produttività:

9. importo complessivo degli stanziamenti e/o dei finanziamenti conferiti alla Società per lo svolgimento degli obiettivi e delle attività assegnati, superiore alla media degli ultimi 5 anni;
10. e/o valore globale delle commesse inerenti all'esecuzione di lavori, oggetto di procedura concorsuale, superiore alla media degli ultimi 5 anni.

ART. 3

INCIDENZA DELLA PRODUTTIVITA'/RISULTATO SU ALTRI ISTITUTI CONTRATTUALI

1. In considerazione del carattere di variabilità della produttività, gli importi eventualmente corrisposti a detto titolo rimarranno esclusi dal computo di ogni istituto di carattere economico-contrattuale indiretto, ivi compreso il TFR.

ART. 4

NORME FINALI

- 1) Le parti si danno reciprocamente atto che le erogazioni individuate dal presente accordo rientrano tra le retribuzioni di produttività/risultato così come definite dall'Decreto Interministeriale sopra richiamato e della normativa in materia di "Detassazione" fino ad ora emanata.
- 2) Le parti si danno atto che il presente Accordo annulla e sostituisce qualsiasi precedente Accordo, Disposizione e Prassi sulle materie oggetto del medesimo.
- 3) Le parti convengono di incontrarsi entro il mese di luglio dell'anno successivo per individuare e concordare i parametri di riferimento per la qualificazione e la quantificazione della composizione e dei criteri della produttività da erogare

ART. 5

DEPOSITO

- 1) entro 30 giorni dalla sottoscrizione, il presente accordo sarà depositato ed inoltrato, unitamente alla dichiarazione di conformità così come disposto dal decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali del 16/5/2016 presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DALLE PARTI

Per L'ASTRAL S.p.A.

L'Amministratore Unico Antonio MALLAMO.....

Daniele LUCCI

Per la FILT CGIL

Alessandro FARINA

David GUIDI

Per la FIT CISL

Roberto RICCI.....

Massimiliano PASQUARELLI

Per la UILTRASPORTI

Fabio ESPOSITO

Gianluca LUONGO.....

Per la UGL Autoferrotranvieri

Lucio VALERI